

VIDEONEWS LAVORO DEL 12.12.2016

Fondo politiche sociali: le risorse 2016

È stato pubblicato sulla G.U. n. 279 del 29 novembre 2016 il decreto 10 ottobre 2016 del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, che ha ripartito le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2016, pari complessivamente a 311.589.741 euro. Le risorse sono ripartite in:

- a) somme destinate alle Regioni : € 277.790.028,00;
- b) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali : € 33.799.713,00

Fonte Gazzetta Ufficiale

Bonus insegnanti con carta elettronica: al via la registrazione

La Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, con Decreto 28 novembre 2016, ha disciplinato le modalità di assegnazione del bonus insegnanti di 500 euro tramite l'utilizzo di una Carta elettronica. La Carta viene attribuita ai docenti di suolo che si registrano su una piattaforma informatica dedicata all'indirizzo www.cartadel docente.istruzione.it. E' necessario però ottenere prima l'identità digitale SPID presso uno dei gestori accreditati (<http://www.spid.gov.it/richiedi-spid>). Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari è già consentita dal 30 novembre 2016. Una volta registrati, i docenti potranno generare i buoni spesa che daranno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli esercenti o gli enti di formazione registrati attraverso stampa o esibizione su smartphone o tablet. I beni e servizi acquistabili con il bonus insegnanti rientrano nelle **seguenti tipologie**:

- a) libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
- b) hardware e software;
- c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post-lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- e) titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- f) titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- g) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un elenco, consultabile sempre sul sito. Nell'applicazione web è anche disponibile la reportistica necessaria per la rendicontazione delle spese effettuate. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari l'utilizzo della Carta è vietato.

Distacco transnazionale: nuova procedura dal 26.12.2016

La nuova **comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia** da parte delle aziende con sede nella UE va in vigore dal prossimo 26 dicembre. La norma del cosiddetto distacco transnazionale era contenuta nel Dlgs 136/2016 ed è stata poi regolata dal Ministero del lavoro con Dm del 10 agosto 2016.

L'adempimento a carico dei datori di lavoro che inviano lavoratori in sedi distaccate della stessa azienda o in aziende dello stesso gruppo Italia (la norma riguarda anche le agenzie di somministrazione) consiste

nell'invio telematico del modello «Uni_Distacco_Ue» nella giornata precedente l'inizio del distacco stesso.

La comunicazione preventiva può riguardare anche più lavoratori e deve contenere: i dati identificativi dell'azienda distaccante; i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti; la data di inizio, di fine e la durata del distacco; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; i dati identificativi del soggetto distaccatario; la tipologia dei servizi e le generalità dei referenti dell'azienda distaccante.

La comunicazione può essere annullata nel corso delle 24 ore o modificata parzialmente entro 5 giorni successivi all'inizio del distacco. Il datore di lavoro UE è tenuto inoltre a:

- **nominare un proprio referente in Italia con poteri di rappresentanza** in materia di contrattazione di secondo livello e incaricato di inviare e ricevere atti e documenti (in mancanza, come sede del distaccante vale la sede legale dell'impresa distaccataria).
- **conservare il contratto di lavoro, i cedolini paga con l'orario di lavoro giornaliero e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni**, per tutto il periodo del distacco e per due anni dopo la cessazione.

Le sanzioni in caso di infrazione prevedono:

- in caso di distacco fittizio, una sanzione amministrativa pecuniaria **di 50 euro per ogni addetto e per ogni giornata di occupazione** non inferiore a 5mila euro e non superiore a 50mila euro.
- Per la violazione degli obblighi di comunicazione preventiva si applica una sanzione amministrativa pecuniaria **da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato**.
- Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di conservazione della documentazione prevista si applica una sanzione amministrativa **da 500 a 3mila euro per ogni lavoratore interessato**. Infine, in caso di mancata nomina del referente incaricato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 6mila euro.

Fonte INPS

Diritto di critica e licenziamento per giusta causa

La Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza 29 novembre 2016, n. 24260 ha stabilito che l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell'impresa, costituisce violazione del dovere di cui all'art. 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro. Nel caso in esame il giudice del merito aveva accertato la veridicità della condotta addebitata in sede disciplinare, cioè il lavoratore aveva inviato e letto in pubblico, di fronte ad una numerosa platea composta da circa duecento persone una lettera di contestazione con frasi costituenti gravi accuse, anche di fatti penalmente rilevanti. Tale comportamento era stato considerato atto a integrare una giusta causa di recesso datoriale. La Cassazione ha confermato la correttezza dell'iter del giudizio di merito ed ha quindi confermato la sentenza, rigettando il ricorso del lavoratore.

Fonte Corte di Cassazione

Prestazioni Fondo di integrazione salariale: pagamento diretto

L'Inps, con messaggio n. 4885 del 2 dicembre 2016, fornisce precisazioni sul pagamento delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale che ha sostituito il Fondo residuale istituito presso l'INPS con D.l. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs 148/2015. In particolare viene comunicato che in attesa delle istruzioni sull'aggiornamento dei flussi UNIEMENS con i quali sarà possibile procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, in fase di prima applicazione il pagamento dell'assegno ordinario e di quello di solidarietà verrà effettuato esclusivamente con la modalità diretta. In questo modo sarà garantita

continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario. Il documento di prassi ricorda inoltre che le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui alla circolare n. 22/2016 e al messaggio n. 1986/2016 per consentire l'istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, dovranno trasmettere, mensilmente per ciascun lavoratore interessato, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.

La concessione dell'intervento è disposta dal direttore di sede o suo delegato per il tramite della procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati). L'invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell'autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione e nei limiti della stessa.

Fonte INPS

Compensi da associazioni sportive: redditi diversi o professionali?

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, ha fornito precisazioni in merito al trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche. che come noto godono di una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico.

Sulla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro in questo ambito, la circolare si ricorda che le indennità erogate ai collaboratori delle associazioni e società sportive possono essere ricondotte ai fini fiscali tra i redditi diversi solo se:

- l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
- il soggetto percettore svolga mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni.

In quest'ottica le qualifiche che i soggetti possono aver acquisito attraverso specifici corsi di formazione promossi dalle singole federazioni e/o la conseguente iscrizione in albi speciali delle Federazioni stesse o del Coni, come formatori non si possono considerare elementi tali da qualificare invece come redditi professionali da lavoro autonomo i compensi percepiti da tali soggetti.

Fonte INL

Contributi previdenziali Ragionieri: causali contributo per il pagamento con F24

A seguito della convenzione del 16 novembre 2016 (vedi ["Contributi previdenziali Ragionieri: dal 2017 versamento anche con F24"](#)) stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la CNPR, che ha regolato il servizio di riscossione mediante il modello F24 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al suddetto Ente, l'Agenzia delle Entrate con [Risoluzione del 5 dicembre 2016 n. 111/E](#) ha istituito **otto nuove causali contributo e un codice ente ad hoc** per consentire anche **agli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Cnpr)** di accedere al sistema dei versamenti unitari per l'assolvimento dei propri obblighi contributivi, **con eventuale compensazione di crediti tributari**.

Per consentire quindi il versamento dei contributi tramite il modello F24, secondo le indicazioni fornite dalla CNPR, si sono istituite le seguenti causali contributo:

- "E075" denominato "CNPR - Contributi anno corrente";
- "E076" denominato "CNPR - Contributi anni precedenti";
- "E077" denominato "CNPR - Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente";
- "E078" denominato "CNPR - Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti";

- “E079” denominato “CNPR - Contributi da ricongiunzione”;
- “E080” denominato “CNPR - Contributi da riscatto”;
- “E081” denominato “CNPR - Contributi volontari”;
- “E082” denominato “CNPR - Rateazione”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono espone nella sezione “**Altri enti previdenziali e assicurativi**” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “codice ente”, il codice “0010”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Fonte Agenzia delle Entrate

Contributi previdenziali giornalisti sospesi nelle aree del sisma

L’INPGI, con Circolare 05 dicembre 2016, n. 7, fornisce informazioni per la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 nelle regioni (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo) che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tale sospensione si applica per:

- i datori di lavoro e committenti privati di giornalisti dipendenti;
- i giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita istanza all’INPGI utilizzando a tal fine il modello “MOD/SOSP” reperibile nella sezione “modulistica” - “contributi” del sito www.inpgi.it. La sospensione contributiva può riguardare anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia DASM. Tuttavia, nell’ipotesi che azienda abbia un’unica posizione INPGI, ma sedi operative sia in comuni colpiti dall’evento che al di fuori delle predette aree, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento. Per tali aziende, la denuncia DASM deve essere compilata in maniera completa, ovvero denunciando sia i giornalisti appartenenti alle unità operative colpite dal sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Fonte INPGI

Sisma 2016:l'elenco degli ulteriori Comuni interessati

Nella G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2016, n. 3, la quale individua i Comuni ai quali è estesa l’applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. L’elenco,aggiuntivo all’allegato 1 del decreto per la ricostruzione, è il seguente :

Regione Abruzzo:

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

Regione Lazio:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);

9. Poggio Bustone (RI);

10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

Regione Marche:

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);

18. Camerino (MC);
 19. Camporotondo di Fiastone (MC);
 20. Castel di Lama (AP);
 21. Castelraimondo (MC);
 22. Castignano (AP);
 23. Castorano (AP);
 24. Cerreto Desi (AN);
 25. Cingoli (MC);
 26. Colli del Tronto (AP);
 27. Colmurano (MC);
 28. Corridonia (MC);
 29. Esanatoglia (MC);
 30. Fabriano (AN);
 31. Falerone (FM);
 32. Fiuminata (MC);
 33. Folignano (AP);
 34. Gagliole (MC);
 35. Loro Piceno (MC);
 36. Macerata;
 37. Maltignano (AP);
 38. Massa Fermana (FM);
 39. Matelica (MC);
 40. Mogliano (MC);
 41. Monsapietro Morico (FM);
 42. Montappone (FM);
 43. Monte Rinaldo (FM);
 44. Monte San Martino (MC);
 45. Monte Vidon Corrado (FM);
 46. Montecavallo (MC);
 47. Montefalcone Appennino (FM);
 48. Montegiorgio (FM);
 49. Monteleone (FM);
 50. Montelparo (FM);
 51. Muccia (MC);
 52. Offida (AP);
 53. Ortezzano (FM);
 54. Petriolo (MC);
 55. Pioraco (MC);
 56. Poggio San Vicino (MC);
 57. Pollenza (MC);
 58. Ripe San Ginesio (MC);
 59. San Severino Marche (MC);
 60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
 61. Sefro (MC);
 62. Serrapetrona (MC);
 63. Serravalle del Chienti (MC);
 64. Servigliano (FM);
 65. Smerillo (FM);
 66. Tolentino (MC);
 67. Treia (MC);
 68. Urbisaglia (MC);
Regione Umbria:
 69. Spoleto (PG).

Fonte Gazzetta Ufficiale

Contratto Confcommercio turismo: nuove tabelle retributive

Il 30 novembre 2016 tra: la Federalberghi, la Faita, con la partecipazione di Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs è stato firmato l'accordo di rinnovo del contratto del terziario che individua i **nuovi minimi retributivi a partire dal 14 novembre 2016 per il personale delle aziende turistiche**. Infatti, è stato previsto:

a) per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 14 novembre 2016, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 31 gennaio 2018, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:

	novembre 2016	agosto 2017	gennaio 2018
A	2.159,15	2.199,06	2.210,16
B	1.999,42	2.036,37	2.046,20
1	1.863,27	1.897,70	1.906,44
2	1.703,52	1.734,99	1.742,47
3	1.606,97	1.636,64	1.643,37
4	1.516,59	1.544,59	1.550,69
5	1.422,77	1.449,03	1.454,28
6S	1.368,29	1.393,54	1.398,37

6	1.342,89	1.367,55	1.378,55
7	1.264,50	1.287,82	1.291,81

Per il personale degli alberghi a una e due stelle e dei campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore a milleduecento, i valori di paga base nazionale conglobata mensile saranno i seguenti:

	novembre 2016	agosto 2017	gennaio 2018
A	2.146,79	2.186,12	2.196,97
B	1.988,18	2.024,60	2.034,21
1	1.852,04	1.885,93	1.894,45
2	1.693,98	1.725,00	1.732,29
3	1.598,34	1.627,81	1.634,37
4	1.509,29	1.536,94	1.542,89
5	1.416,02	1.441,95	1.447,07
6S	1.362,10	1.387,05	1.391,76
6	1.336,66	1.361,32	1.371,95
7	1.258,88	1.281,94	1.285,81

b) per i rapporti di lavoro extra e di surroga instaurati a decorrere dal 14 novembre 2016, la tabella retributiva è modificata come segue:

	novembre 2016	agosto 2017	gennaio 2018
4	13,88	14,14	14,25
5	13,23	13,48	13,58
6 S	12,65	12,89	12,99
6	12,50	12,73	12,83
7	11,70	11,92	12,01

Fonte Fiscoetasse